

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA REAL-TIME	
	PCR AD ALTA PRODUTTIVITÀ DA DESTINARE ALLA SEDE TERRITORIALE	
	DI PAVIA – CUP E89I24001080005 – CIG B4D5FEF7C3	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-	
	sona del dott. Marco Pio Olivieri, nato a	
	il , Dirigente Responsabile della U.O.	
	Provveditorato, Economato e Vendite, delegato dal Direttore	
	Generale a stipulare i contratti;	
	E	
	STANDARD BIOTOOLS ITALY SRL, di seguito denominata ditta e/o	
	aggiudicataria, con sede legale in Milano, Via Porlezza, 12,	
	C.F. e P.IVA 11230960962, rappresentata per quest'atto	
	dall'Ing. Paolo Santino, codice fiscale ,	
	nato a il , domiciliato per la carica	
	presso la sede societaria, firma digitale intestata, valida	
	e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 304 del 20.08.2024	
	è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra	
	soglia comunitaria per la fornitura di un sistema Real Time	

	PCR ad alta produttività da destinare alla Sede Territoriale di Pavia;	
	- con determinazione dirigenziale n. 531 del 18.12.2024,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stata dispo-	
	sta l'aggiudicazione della procedura a favore della ditta	
	odierna contraente per un importo complessivo pari ad €	
	295.000,00, oltre Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto di un sistema	
	Real-Time PCR ad alta produttività da destinare alla Sede	
	Territoriale di Pavia (piano terra) e la fornitura in sommi-	
	nistrazione, fino alla concorrenza di € 100.000,00, oltre	
	l'Iva, del relativo materiale di consumo, per un importo	
	complessivo di € 295.000,00 oltre Iva, come di seguito det-	
	tagliati:	
	€ 195.000,00, oltre l'Iva per la strumentazione	

	✓ N. 1 Cod. X9-X9 - Biomark X9 System - € 114.042,42,	
	oltre Iva;	
	✓ N. 1 Cod. 102-1612 - XA Interface Plate - € 1.084,16,	
	oltre Iva;	
	✓ N. 1 Cod. 102-1611 - XC Interface Plate - € 1.084,16,	
	oltre Iva;	
	✓ N. 1 Cod. 102-2613 - X9 NGS Library Prep Accessories -	
	€ 3.529,40, oltre Iva;	
	✓ N. 2 Cod. 102-1969 - 48.48 Dynamic Array IFC-X - real	
	time PCR - 10 IFCs - € 3.543,84, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 1 Cod. 100-6265 - 192.24 GE IFC & Reagent Kit -10	
	IFCs - € 6.309,36, oltre Iva;	
	✓ N. 3 Cod. 100-5581 - Preamp Master Mix-5 Tubes - €	
	1.376,55, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 1 Cod. 100-8726 - Rgt Kit, Dilution Reagent, 25 mL	
	- € 253,17, oltre Iva;	
	✓ N. 1 Cod. 102-2528 - Installazione - € 3.109,60, oltre	
	Iva;	
	✓ N. 1 Cod. APP- TRN - Training on Site (3 giorni per 3	
	persone) - € 5.857,60, oltre Iva;	
	✓ Cod. 102-2530 - Estensione di garanzia 4 anni - €	
	44.012,80, oltre Iva;	
	✓ N. 1 Cod. 102-0613 - Pro Service NG Gx - € 4.500,00,	
	oltre Iva;	

	€ 100.000,00, oltre l'Iva, per la somministrazione del mate-	
	riale di consumo come da listino seguente:	
	✓ Cod. 102-1969 - 48.48 Dynamic Array IFC-X - real time	
	PCR - 10 IFCs - € 3.543,84, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-6265 - 192.24 GE IFC & Reagent Kit -10 IFCs -	
	€ 6.309,36, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-5581 - Preamp Master Mix-5 Tubes - €	
	1.376,55, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 102-1950 - 48.48 Dynamic Array IFC-X - real time	
	PCR - € 386,06, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 85000821 - GE 48.48 Dynamic Array™ Sample & Assay	
	Loading Reagent Kit - 10 IFCs - € 234,74, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 101-2344 - Control Line Fluid 300 (300µL x 20) -	
	€ 115,43, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-6266 - 192.24 Dynamic Array™ IFC for Gene Ex-	
	pression - € 666,39, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-4058 - Control Line Fluid 150 (150µL x 10) - €	
	56,26, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-6267 - 192.24 GE Dynamic Array™ Reagent Kit-	
	10 IFCs - € 391,88, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-8726 - Rgt Kit, Dilution Reagent, 25 mL - €	
	253,17, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-6299 - Reverse Transcription Master Mix-5	
	Tubes - € 969,03, oltre l'Iva;	

	✓ Cod. 100-6298 - Reverse Transcription Master Mix-1	
	Tube - € 255,11, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 100-5580 - Preamp Master Mix-1 Tube - € 315,25,	
	oltre l'Iva;	
	✓ Cod. BMK- M10- 96.96 - 96.96 Sample/ Loading Kit- 10	
	IFCs - € 12.183,56, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. BMK-M- 96.96 - 96.96 Dynamic Array™ IFC for Gene	
	Expression - € 1.339,57, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. 85000802 - GE 96.96 Dynamic Array Reagent Kit	
	with Control Line Fluid-10 IFCs - € 329,80, oltre	
	l'Iva;	
	I prezzi indicate per i consumabili hanno una validità di	
	anni 5 dalla data del collaudo positivo dello strumento.	
	L'apparecchiatura sopra descritta dovrà essere completamente	
	nuova di fabbrica e corrispondente alle caratteristiche tec-	
	niche richieste nei documenti tecnici allegati agli atti di	
	gara.	
	La fornitura comprende altresì:	
	✓ imballo, trasporto, spese doganali, scarico c/o il la-	
	boratorio;	
	✓ installazione, collaudo, messa in funzione ed avvia-	
	mento della strumentazione;	
	✓ collegamenti e quant'altro necessario perché	
	l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e	

	conforme alle normative vigenti, senza esclusioni di	
	sorta;	
	✓ manuali d'uso operativi e di manutenzione per	
	l'apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese;	
	✓ formazione del personale;	
	✓ supporto al reparto nella progettazione/design dei	
	saggi su piastra;	
	✓ garanzia/assistenza full risk per 60 mesi comprensiva	
	anche della sostituzione/riparazione di tutte le parti	
	soggette ad usura, delle parti di ricambio e di	
	quant'altro necessario per il corretto funzionamento	
	dell'apparecchiatura fornita (e.g. PC). Devono essere	
	altresì comprese manutenzione correttiva e manutenzio-	
	ne preventiva così come descritte nel Capitolato Tec-	
	nico;	
	✓ aggiornamento tecnologico della strumentazione.	
	Il servizio di garanzia è di tipo Full Risk, comprensivo an-	
	che della sostituzione/riparazione di tutte le parti neces-	
	sarie per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura	
	fornita.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO	
	Lo strumento è da consegnare entro 60 giorni solari e conse-	
	cutivi dalla data di stipula del contratto presso la Sede	

	Territoriale di Pavia (piano terra), Privata Strada Campeg-	
	gi, 59/61, previo accordo con il Servizio Ingegneria Clinica	
	(Tel. 0302290231 - e-mail: ingegneria.clinica@izsler.it,	
	Tel. 0302290-231) e con la Dott.ssa Vicari (Tel. 0382422006	
	- e-mail: nadia.vicari@izsler.it). Periodi massimi di conse-	
	gna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati	
	con l'IZSLER.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata.	
	Tutte le spese di imballo, trasporto, facchinaggio, posizio-	
	namento, installazione, asporto dell'imballaggio, carico e	
	scarico della merce sono a carico dell'aggiudicataria. Tutte	
	le spese di imballo e di trasporto sono a carico della dit-	
	ta.	
	A seguito della consegna e della installazione, verrà effe-	
	tuato il collaudo ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.	
	Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 9	
	giorni solari dalla data di consegna.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo	
	avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non	
	conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 20 (venti)	
	giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento del-	
	le comunicazioni, per la sostituzione di quanto necessario a	
	garantire l'operatività del sistema.	

	Scaduto inutilmente il suddetto il termine, si provvederà	
	all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimen-	
	to dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operato-	
	ri che degli utenti, della perfetta esecuzione della presta-	
	zione e della completa rispondenza della strumentazione a	
	quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di pro-	
	tezione. La difformità qualitativa della fornitura rispetto	
	alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel	
	presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede	
	tecniche al- legate agli atti di gara, nonché a quanto di-	
	chiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata	
	dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i	
	vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il collaudo implica la certificazione della regolare funzio-	
	nalità e utilizzo delle apparecchiature.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA	
	La ditta dovrà garantire per tutto il periodo di garanzia un	
	servizio tecnico di assistenza dell'attrezzatura fornita e/o	
	delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione	
	sia per i guasti dovuti all'utilizzo. Tutto il materiale ne-	

	cessario all'espletamento della manutenzione ordinaria è a	
	carico della ditta.	
	Il tempo di intervento (inteso come tempo che intercorre	
	dall'invio della richiesta di manutenzione, anche tramite e-	
	mail, al raggiungimento fisico del sito di installazione da	
	parte del tecnico designato) in caso di guasto deve essere	
	di massimo 5 giorni lavorativi. Entro le successive 72 ore	
	solari dall'inizio dell'intervento dovrà essere garantita la	
	riparazione parziale della strumentazione (ripristino par-	
	ziale	
	delle prestazioni in grado di garantire la ripresa delle	
	normali attività di laboratorio/reparto). Il ripristino com-	
	pleto delle prestazioni dello strumento, precedenti al gua-	
	sto, dovrà essere assicurato entro i 15 giorni solari	
	dall'inizio dell'intervento.	
	La Ditta dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchi-	
	na/annuo complessivo non superiore a 15 giorni lavorativi.	
	Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo	
	di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata,	
	valutate tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni lavorativi.	
	La Ditta garantisce l'esistenza di un servizio di manuten-	
	zione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 5	
	anni dalla data di uscita di produzione della macchina. Le	

	eventuali parti di ricambio dovranno essere originali e nuovi di fabbrica.	
	Art. 3.1 - Manutenzione Preventiva	
	Le manutenzioni ordinarie di carattere preventivo devono essere volte a ridurre la probabilità di guasto e la degradazione del funzionamento della strumentazione fornita. La frequenza delle manutenzioni preventive è di almeno un intervento all'anno. La manutenzione preventiva dovrà essere comprensiva di tutti gli aggiornamenti e associate modifiche software e hardware. Tutto il materiale necessario all'espletamento della manutenzione dovrà essere a carico della ditta aggiudicataria.	
	Dovrà essere specificato il piano di manutenzione preventiva, riportante la frequenza degli interventi, nonché le operazioni, le verifiche ed i controlli compresi in ciascun intervento.	
	Il calendario delle singole visite di manutenzione periodica dovrà essere concordato con congruo anticipo con il Laboratorio/Reparto utilizzatore.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti all'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	

	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	<u>STRUMENTAZIONE</u>	
	La fattura relativa alla fornitura della strumentazione sarà	
	ammessa al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 60	
	giorni dalla data dall'avvenuto collaudo positivo o, se po-	
	steriore, dalla data di ricevimento della fattura.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il	
	ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in ma-	
	teria.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di ordi-	
	ne di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta	
	specificazione indicazione della merce consegnata. Dovranno inol-	
	tre essere riportati il numero CIG e l'eventuale codice CUP	
	indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del	
	C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La	
	mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella li-	
	quidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Am-	
	ministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	<u>SOMMINISTRAZIONE MATERIALE DI CONSUMO</u>	

	Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni legislative e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la	
	provvista, riferite a materiale consegnato e regolarmente	
	controllato, accettato, saranno ammesse al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario è incorso, a	
	mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle forniture o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura.	
	L'accertamento di regolare esecuzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del contratto e/o del numero d'ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovrà inoltre essere riportato il numero CIG indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 5.1 - Revisione dei prezzi	

	Per i soli prodotti offerti in somministrazione, ai sensi	
	dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la pos-	
	sibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano	
	aumenti di costi non prevedibili al momento della presenta-	
	zione dell'offerta.	
	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta e	
	dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata	
	documentazione a supporto. Sarà onere Dell'IZSLER valutare,	
	sulla base della documentazione prodotta e degli indici di	
	cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023,	
	l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.	
	La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente	
	- se contenuta nel 20% del prezzo iniziale;	
	- se i maggiori oneri non superano le somme risultanti	
	dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto eco-	
	nomico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).	
	La richiesta di revisioni dei prezzi non potrà essere avan-	
	zata prima di un anno dall'inizio dell'esecuzione del con-	
	tratto.	
	ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della for-	

	nitura di beni o della presta- zione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella ce- dente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessio- ne di ramo d’azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti neces- sari per contrarre con l’Istituto. Le cessioni senza consen- so fanno sorgere nell’Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presenta- ta. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disci- plinata dall’art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 cui si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture ogget- to di contestazione.	
	ART. 7 – RESPONSABILITA’	

	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	La ditta certifica che i prodotti proposti sono con- formi	
	alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di	
	fornitura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si inten-	
	de subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.	
	n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che	
	s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del con-	
	tratto medesimo.	
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare ser-	
	vizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta	
	la durata dell'appalto.	
	ART. 8 - PENALI	
	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale in misura compresa tra	
	l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	

	Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà ap-	
	plicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e	
	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	giorno di ritardo.	
	Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritarda-	
	to adempimento, la misura esatta della penale sarà determi-	
	nata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti	
	dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contesta-	
	zione alla ditta.	
	In considerazione della particolare natura del contratto e	
	attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento,	
	ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che i con-	
	tratti attuativi sono volti a soddisfare, l'inadempimento o	
	il ritardato o inesatto adempimento sarà considerato alla	
	stregua di inadempimento della totalità delle prestazioni	
	oggetto di specifico contratto.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intender-	
	si essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superio-	
	re al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto sal-	
	vo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.	

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo un elenco delle penali che potranno essere applicate:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 60 gg solari ma inferiori a 90 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di avvio del collaudo dalla data di consegna superiori a 9 gg solari, ma inferiori a 14 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di avvio del col-	Si applica una penale del

	laudo dalla data di consegna superiori a 14 gg solari.	0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
	Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 5 gg lavorativi, ma inferiore a 10 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Tempo di intervento per manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 10 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno

	il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg lavorativi.	no lavorativo di ritardo
	Periodo di fermo macchina annuo superiore a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 25 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli ob-	
	blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identifi-	
	cativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-	
	cati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o,	
	nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una com-	
	messa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In en-	
	trambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno es-	
	sere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma	
	7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	

	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 23.12.2024, a favore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione n. 0899429157 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa, fino alla concorrenza di complessivi € 14.750,00 (euro quattordicimilasettecentocinquanta/00), per la quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.	

	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato supra, che	
	l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali.	
	L'IZSLER potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegra-	
	zione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o	
	in parte.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama	
	espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle	
	responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse	
	(di- pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deli-	
	bera- zione del Consiglio di amministrazione n. 14 del	

	10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54	
	del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1,	
	comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la pre-	
	venzione e la re- pressione della corruzione e dell'illega-	
	lità nella pubblica Amministrazione", documento che integra	
	e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pub-	
	blici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto com-	
	patibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabo-	
	ra- zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai tito-	
	lari di organi e di incarichi negli uffici di diretta colla-	
	borazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché	
	ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di	
	imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai crite-	
	ri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti	
	de- finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che	
	la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di di-	
	ritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno	
	diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento	
	dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onora-	
	bilità.	

	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2,	
	stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli	
	obblighi di condotta previsti dal presente codice nei con-	
	fronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzi-	
	one o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente	
	"Disposizioni generali" - sottosezione di primo livello "At-	
	ti generali", sottosezione di secondo livello "Codice disci-	
	plinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA	
	DELLA PRIVACY	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fundamenta-	
	li, nonché della dignità dell'interessato, con particolare	
	riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al	
	di- ritto alla protezione dei dati personali.	

	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	interessato sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un con-	
	tratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di mi-	
	sure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	
	(art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo	
	legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o de-	
	gli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finali-	
	tà perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla prote-	
	zione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche	
	per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database in-	
	formatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipula-	
	zione del contratto;	

	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai	
	quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e con-	
	trollo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'interessato.	
	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultas-	
	se necessario, potranno essere comunicati (con tale termine	
	in- tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti de-	
	terminati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è rico-	
	nosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,	
	normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva	
	(secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento	
	dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lom-	
	bardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per	
	l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e paga-	
	menti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	

	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:	
	✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	

	✓ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	
	✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della forniture	
	sopra descritto o più in generale nell'esecuzione	
	degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito	
	di diffide formali;	
	✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge	
	nei confronti del personale;	
	✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti	
	dell'aggiudicataria, cessione dell'azienda per cessazione	
	attività, concordato preventivo, stati di moratoria	
	e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento	
	a carico dell'aggiudicataria;	
	✓ sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le	
	pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative	
	legate alla legislazione antimafia;	
	✓ mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e	
	consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui	
	all'art. 10 del presente Contratto.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà	
	l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento	
	del danno subito.	

	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere uni-	
	lateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674	
	c.c. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi	
	momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo	
	l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R	
	o PEC, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversa-	
	mente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del ser-	
	vizio/fornitura, in relazione a modifiche normative e/o or-	
	ganizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal	
	contratto per motivi di pubblico interesse.	
	L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in ca-	
	so di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non	
	imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice	
	civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contrat-	
	to, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs	
	36/2023.	
	Per 1' IZSLER	
	Il Dirigente Responsabile	
	dott. Marco Pio Olivieri	

[illegible]